

Spett. Consob
Via G. B. Martini 3
00198 ROMA

Cambridge (MA), 24 maggio 2013

Oggetto: Consultazione in materia di regolamento emittenti del 3 maggio u.s.

Mi permetto di formulare a titolo personale alcune osservazioni al documento di consultazione in oggetto.


1. **Art. 9:** da un punto di vista di tecnica normativa e di conoscibilità delle norme, non pare particolarmente felice la scelta di rinviare genericamente alle “modalità specificate dalla” Consob, senza indicazione, almeno *per relationem*, del documento o dello spazio virtuale nel quale il potenziale utente della disciplina Consob sui prospetti può rinvenire le informazioni circa le modalità di deposito. Dal sito Consob ciò non si ricava facilmente. Per quanto forse si tratti di

un'ipotesi innovativa, cosa osterebbe a una formulazione del tipo "secondo modalità specificate dalla stessa all'indirizzo internet <http://www.consob.it/.....>"? Nello stesso indirizzo potrebbero essere presenti anche gli altri "provvedimenti attuativi" ai quali i vari regolamenti Consob talvolta rinviano.

2. **Art. 12, comma 3:** parrebbe più preciso indicare, nella frase finale aggiunta, che quanto ivi previsto valga "In entrambi i casi".
3. **Art. 57, comma 4:** a seguito della soppressione dei commi 2 e 3, non è chiaro a quali fattispecie questa disposizione si riferisca. Forse sarebbe opportuno aggiungere, all'inizio: "Nei casi previsti dal comma 1, lettera d),".
4. **Art. 38 e 47-bis:** pare eccessivo prevedere in termini generali e astratti l'obbligo di comunicare le sospensioni della procedura, in quanto riguarderebbe anche operazioni e situazioni in cui l'informazione è priva di qualsivoglia interesse per il mercato. Sarebbe preferibile che una simile informazione al pubblico fosse data solo laddove effettivamente rilevante, sulla base di una valutazione caso per caso, che gli Uffici della Consob potrebbero senz'altro operare in autonomia.
5. **Art. 47-sexies:** l'equiparazione dell'ipotesi in cui sia richiesto un aumento a quella della richiesta di riduzione del prezzo non tiene conto delle diverse caratteristiche, in punto di fatto, dei soggetti potenzialmente interessati a procedere con le istanze in questione. Mentre nel caso della riduzione si tratterà, salvo rarissime e non facilmente immaginabili eccezioni, dell'offerente o di soggetti a lui legati, e dunque di operatori professionali, l'istanza di aumento del prezzo è uno strumento potenzialmente utilizzabile da chiunque, inclusi investitori individuali, associazioni di consumatori, etc. Non pare il caso, ammesso pure che costoro possano essere destinatari di obblighi del genere (il che è assai dubbio), di gravarli dei relativi oneri, materiali e non. Forse sarebbe più opportuno che fosse la Consob a dare comunicazione al pubblico della presentazione dell'istanza.
6. **Art. 109:** a seguito dell'abrogazione (con d.lgs. n. 91 del 18 giugno 2012, art. 3) dell'art. 116, comma 2-ter, del TUIF, parrebbe non più sussistente l'obbligo per gli emittenti strumenti finanziari diffusi di dotarsi di un sito internet. Pertanto,

parrebbe non giustificata la scelta di *imporre* a tali soggetti la pubblicazione nel sito internet quale modalità di diffusione delle informazioni *price sensitive*.

Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink that reads "Luca Enriques". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

(Luca Enriques)